

Avv. Cristian Armao
Via Torino, 23 - 98070 Acquedolci (Me)
c.f. RMA CST 76P10 E507M
P.I. 03003490830
e-mail: cristian.armao@gmail.com
p.e.c. cristian.armao@avvocatipatti.it

TRIBUNALE DI MESSINA
- GIUDICE DEL LAVORO -
RICORSO ex art. 414 c.p.c.

con contestuale domanda di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
e istanza di notifica ex art 151 c.p.c.

Nell'interesse della Sig.ra **GIORGIANNI GIOVANNA**, nata il 05/06/1985 a Sant'Agata di Militello (Me), Cod. Fisc. GRG GNN 85H45 I199A, residente in Sant'Agata di Militello (Me), via Cagni n. 68, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Acquedolci (Me), via Torino n° 23, presso lo studio dell'avv. Cristian Armao (cod. fisc. RMA CST 76P10 E507M - pec: cristian.armao@avvocatipatti.it), che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al presente atto,

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, c.f. 80185250588, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, c. f. 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, c. f. 80005000833, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- Tutti i **controinteressati** inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di II fascia dei docenti su posto comune della Provincia di Messina, e d'Istituto di III fascia, per gli istituti scolastici indicati in atto, di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 Maggio 1999 n. 124, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per le classi di concorso A066 e B016.

IN FATTO

- La ricorrente ha conseguito, in data 16.07.2005, Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'I.T.C.G. "G. Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata di Militello (all.



1), idoneo all'insegnamento tecnico-pratico (ITP) per la classe di concorso **B016** – *"LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE"*, secondo la Tabella B allegata al D.P.R. n. 19 del 14/2/2016, nonché per la classe di concorso **A066** – *"TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA"* di cui alla Tabella A allegata allo stesso D.P.R.

- In data 24.05.2022 ha conseguito i 24 crediti formativi di cui al D.M. n. 616 del 10/08/2017, nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (all. 2), presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Michele", oggi richiesti quale titolo di accesso per le procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);
- In data 25.05.2022 la ricorrente, tramite l'apposita piattaforma on-line del M.I.U.R., ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, indicando i seguenti istituti di preferenza (v. all. 3):
 - 1) I.S. Medi di Barcellona P.G. (codice MEIS03400B)
 - 2) I.S. Ferrari di Barcellona P.G. (codice MEIS01100P)
 - 3) ITET "E. FERMI" di Barcellona P.G. (codice METD08000A)
 - 4) ITT-LSSA COPERNICO di Barcellona P.G. (codice METF03000G)
 - 5) ITC MERENDINO di Capo d'Orlando (codice MEIS02400R)
 - 6) I.S. I.S.A. CONTI ELLER VAINICHER di Lipari (codice MEIS00800V)
 - 7) I.S. MINUTOLI di Messina (codice MEIS00900P)
 - 8) I.T.T.L. "CAIO DUILIO" di Messina (codice METH01000T)
 - 9) IST. ISTR. SUP. "ANTONELLO" di Messina (codice MEIS019009)
 - 10) I.I.S. "A. M. JACI" di Messina (codice MEIS03700V)
 - 11) I.I.S. VERONA TRENTO di Messina (codice MEIS027008)
 - 12) I.I.S. "RENATO GUTTUSO" di Milazzo (codice MEIS01600T)
 - 13) I.T.E.T. "L. DA VINCI" di Milazzo (codice METD05000E)
 - 14) I.T.T. "E. MAJORANA" di Milazzo (codice METF020001)
 - 15) I.S. "A. MANZONI" di Mistretta (codice MEIS001004)
 - 16) I.I.S. "BORGHESE - FARANDA" di Patti (codice MEIS023001)
 - 17) ITET "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" di Sant'Agata di Militello (codice METD110001)
 - 18) ITI "TORRICELLI" di Sant'Agata di Militello (codice METF040006)
 - 19) I.S. "CAMINITI-TRIMARCHI" di Santa Teresa di Riva (codice MEIS03200Q)



20) I.I.S.S. "PUGLIATTI" di Taormina (codice MEIS03300G)

- All'atto della presentazione della domanda, la piattaforma online non ha consentito alla ricorrente, nonostante fosse possesso del Diploma ITP e dei 24 CFU, di potersi iscrivere anche nelle graduatorie provinciale per la classe di concorso A066, in quanto definita "*ad esaurimento*" dal D.P.R. n. 19 del 14/2/2016 e riservata ai soli docenti già inseriti in graduatoria nel precedente periodo di aggiornamento (biennio 2020/21 e 2021/22), né alla prima fascia della graduatoria provinciale per la classe di concorso B016, costringendola così a dover presentare domanda soltanto per la II fascia della GPS e per la III fascia delle graduatorie di istituto;
- Tuttavia, con Provvedimento del 21/07/2022, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, disponeva l'esclusione della ricorrente anche dalle graduatorie provinciali di supplenza di II fascia della Provincia di Messina della classe B016, e conseguentemente anche dalle graduatorie di istituto di III fascia, valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per "*mancaza titolo accesso*" (v. **all. 4**).
- Con lettera inviata a mezzo p.e.c. il 29/07/2022 (**all. 5**), tramite il sottoscritto procuratore, la ricorrente, ritenendo illegittima la mancata inclusione della ricorrente in graduatoria, diffidava l'Ufficio Scolastico Provinciale a procedere, in autotutela, all'inserimento della sig.ra Giorgianni Giovanna in II Fascia della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) e in III Fascia di Graduatorie d'Istituto nella classe A066 e/o nella classe di necessaria confluenza B016, tramite apposito Decreto ad hoc del Dirigente responsabile, da comunicarsi anche alle Scuole dell'ambito provinciale prescelte.
- Nonostante ciò, anche a seguito di ri-pubblicazione della graduatoria definitiva su posti comuni della provincia di Messina, avvenuta con Provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale del 26/08/2022 (v. **all. 6**), la ricorrente rimaneva ingiustamente esclusa dalle graduatorie per entrambe le classi di concorso.

IN DIRITTO

1. **INSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PER SUPPLENZE (GPS) SU POSTO COMUNE DI DOCENTI DI II FASCIA E NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DI III FASCIA, PER LA CLASSE DI CONCORSO A066 E/O PER LA CLASSE DI NECESSARIA CONFLUENZA B016.**

L'**art. 4 della Legge 3 Maggio 1999 n. 124**, prevede che:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per



*l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di **supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*

*2. Alla **copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico** si provvede mediante il conferimento **di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche**. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. [...].*

*6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche **graduatorie provinciali** distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.*

*6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle **graduatorie di istituto** per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”.*

*L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/05/2022 (**all. 7**), che disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2022/2024, riportando testualmente il contenuto dell’Ordinanza n. 60 del 10 luglio del 2020 che regolava la procedura del biennio precedente, all’**art. 3 (“Graduatorie Provinciali per le Supplenze”)** ha previsto che:*

“1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). (n.b.: a) “supplenze annuali”; b) “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”)

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. [...].



9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la **prima fascia** è costituita dai soggetti in **possesso dello specifico titolo di abilitazione**;

b) la **seconda fascia** è costituita dai soggetti in **possesso di uno dei seguenti requisiti**:

i. per le **classi di concorso di cui alla tabella A** dell'Ordinamento classi di concorso, **possesso del titolo di studio**, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, **e di uno dei seguenti requisiti**:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii. per le **classi di concorso di cui alla tabella B** dell'Ordinamento classi di concorso, **possesso del titolo di studio** ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso **e di uno dei seguenti requisiti**:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso."

Il successivo art. 11 ("**Graduatorie di istituto**") dispone che:

"1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) (n.b.: supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi di cui alle lett. a) e b), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo (n.b.: in caso di esaurimento o incapienza delle GPS), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;



c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.

2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). [...]"

Il D. Lgs. n. 206/2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri, ha abrogato, in tutto o in parte, la precedente normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55/CE, a sua volta, ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ed è stata attuata dal Legislatore con il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *"qualifica professionale"* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale è quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di *"qualifica professionale"* utile all'esercizio della "professione regolamentata". I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *"qualifica professionale"* adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di *"qualifica professionale"* adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la *"qualifica professionale"* adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, con il D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso (v. Tabella A allegata al D.M. n. 39/98 - **all. 8**).



Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento: ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non potrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né può essere escluso solo perché non ha preso parte alla procedura in precedenza.

Per effetto del DM 374/2017 e delle successive Ordinanze ministeriali che regolano le procedure di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie d'Istituto per i bienni 2020/2022 e 2022/2024, infatti, possono accedere alla II fascia di GPS e III fascia di Graduatorie d'Istituto **solo i docenti A066 già inseriti nel precedente periodo di aggiornamento** (cfr. O.M. n. 112 del 6/05/2022, art. 5).

Tali provvedimenti ministeriali, sul punto, vanno disapplicati, in quanto in contrasto con le norme eurocomunitarie, poiché generano un'ingiusta discriminazione tra chi, già inserito in precedenti trienni/bienni, può aggiornare la propria posizione, e chi invece, come la ricorrente, non essendo già inserita, non può ottenere il nuovo inserimento, nonostante la parità di titoli con i docenti già inseriti nei precedenti periodi di aggiornamento.

I suddetti rilievi sono stati esaminati dal Trib. Roma – sez. lavoro, che, con Sentenza n. 2640 del 23/03/2022, ha ritenuto che *“la normativa primaria indica un obiettivo, “la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso”, senza indicare le modalità del suo perseguimento; definire una classe, in questo caso la A066, ad “esaurimento” senza però esaurirla e senza definire contestualmente i criteri ed i tempi dell'accorpamento alle altre classi di concorso, espone intanto l'amministrazione al rischio di determinare una posizione di stasi che è l'esatto contrario delle intenzioni espresse dal legislatore. Se poi a questa definizione di classe “ad esaurimento” si accompagna una misura di sostanziale blocco degli ingressi – perché di questo si tratta nel momento in cui si chiede un requisito ulteriore e formale, oltre che casuale, come la pregressa iscrizione del triennio precedente - allora i profili di illegittimità diventano manifesti. Per cui è apparsa condivisibile l'osservazione per cui “si sia creata di fatto una discriminazione in danno di quanti, pur forniti dei medesimi titoli che hanno consentito in passato l'ingresso in questa classe, se ne vedono ora esclusi solo perché non vi hanno parte in precedenza. Del resto la contraddizione è palese perché la classe, seppure definita ad esaurimento, per la verità continua ad operare, offrendo occasioni di lavoro ad alcuni ed escludendone, senza motivo plausibile, altri”*. L'esclusione dei soli docenti A066 non già inseriti in precedenza si pone *“in contrasto con la disciplina unionale espressa nelle*



direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Proprio il confronto con questa normativa, pone chiaramente in luce l'illegittimità del requisito che ha finito per configurare l'attuale categoria ad esaurimento in un sistema chiuso e inaccessibile a quanti non vi appartengano da tempo. Eppure il D. Lgs. n. 206 del 2007, nel disciplinare il riconoscimento nello spazio comune europeo delle qualifiche professionali utile al fine di definire la "professione regolamentata" (art. 4) fa espresso riferimento ai soli titoli di formazione, senza che vi sia alcuna menzione di possibili sbarramenti temporali. Contrasta quindi palesemente anche con le disposizioni unionali la restrizione imposta dall'amministrazione all'accesso alla classe di concorso A066".

Pertanto, in una fattispecie identica alla presente, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti diritto dei ricorrenti all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto nella classe A066, in quanto in possesso di titolo idoneo all'insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore assimilabile ai titoli della categoria ITP (Insegnanti Tecnico Pratici).

Di recente, anche altre pronunce giurisdizionali di merito hanno confermato i superiori assunti.

La sig.ra Giorgianni è in possesso di Diploma di Ragioniere Perito Commerciale (**all. 1**), che è titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso A066 "Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica", secondo i requisiti di accesso indicati nella Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del 14/2/2016 (**all. 9**); tuttavia, all'atto della presentazione della domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, alla ricorrente non è stato consentito di formalizzare alcuna domanda di inserimento nelle graduatorie per la classe di concorso A066, dichiarata classe "ad esaurimento" dal DPR 19/2016, poiché, come si è detto, per effetto del DM 374/2017 e delle successive Ordinanze ministeriali che regolano le procedure di aggiornamento delle graduatorie, possono accedere alla II fascia di GPS e III fascia di Graduatorie d'Istituto solo i docenti già inseriti nel precedente periodo di aggiornamento. In realtà, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto ad essere inseriti nelle GPS e Graduatorie d'istituto per la classe di concorso A066.

A fondamento di tale istanza, l'odierna ricorrente, con la nota di diffida del 29/07/2022, rimasta senza esito, aveva fatto rilevare anche che la classe A066 è assimilabile al regime delle classi concorsuali del personale Insegnante Tecnico-Pratico (ITP), per le quali il D.M.



39/1998, prevede il **diploma** di scuola secondaria superiore, quale titolo di accesso per l'insegnamento nei bienni degli istituti tecnici e professionali.

Le caratteristiche professionali e didattiche dei docenti ITP, consentono l'impiego in posti di insegnamento con diploma, senza laurea, nei bienni degli istituti tecnici/professionali, e in quelli concernenti le attività didattiche di laboratorio.

Nello specifico, la nuova classe di concorso A066, prevista dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del 14/2/2016, è frutto dell'accorpamento delle precedenti classi di concorso 75/A e 76/A di cui al D.M. 39/1998 per le quali era previsto, come **titolo di accesso**, tra gli altri, proprio il **diploma di ragioniere e perito commerciale** del vecchio ordinamento (v. Tabella A allegata al D.M. 39/1998), di cui è in possesso la ricorrente.

I docenti A066 possono coprire diversi posti in discipline e indirizzi di studio afferenti all'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel primo biennio degli istituti tecnici e professionali, nonché in laboratori di tecniche professionali dei servizi commerciali.

La categoria A066, inoltre, concerne l'apprendimento di nozioni tecniche sull'uso di computer e sistemi informatici, al pari dei docenti di laboratorio della classe B016, "LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE", rispetto alla quale sussiste anche un'ampia fungibilità tra i titoli di accesso, secondo quanto si desume dalla Tabella B allegata al D.P.R. n. 19 del 14/2/2016.

Inoltre, la ricorrente, in data 24/05/2022, ha conseguito anche i 24 crediti formativi di cui al D.M. n. 616 del 10/08/2017, in discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Michele" (nello specifico: Antropologia culturale, Didattica e Pedagogia Speciale, Tecnologia dell'Istruzione e Psicologia Sociale, con 6 crediti per ciascuna materia – cfr. attestato all. 2).

Si chiede, pertanto, che venga accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inclusione nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024 e successivi, nella Classe A066 "*Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica*", sebbene qualificata "ad esaurimento", e/o nella Classe di necessaria confluenza B016 "*Laboratori di scienze e tecnologie informatiche*", in virtù del possesso del titolo idoneo all'insegnamento ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), per la classe concorsuale A066, nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda del 25/05/2022, e conseguentemente nella terza fascia delle graduatorie (GdI) degli istituti ivi indicati.



2. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA GRADUATORIA PROVINCIALE PER SUPPLENZE (GPS) PER DOCENTI SU POSTO COMUNE DI II FASCIA E DALLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DI III FASCIA PER LA CLASSE DI CONCORSO B016.

La ricorrente, in data 25/05/2022, tramite l'apposita piattaforma on-line del M.I.U.R., ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, dichiarando, tra l'altro, di essere in possesso del Diploma ITP di Ragioniere e Perito Commerciale del 16/07/2005, e di 24 crediti formativi di cui al D.M. n. 616 del 10/08/2017, conseguiti in data 24/05/2022, e indicando gli istituti di preferenza ricadenti nell'ambito provinciale di Messina (v. **all. 3**).

All'atto della presentazione della domanda, la piattaforma online ha consentito alla ricorrente, di potersi iscrivere nelle graduatorie provinciale per la II fascia della GPS e per la III fascia delle graduatorie di istituto, come si è detto, soltanto nella classe di concorso B016 *"Laboratori di scienze e tecnologie informatiche"*.

Tuttavia, con Provvedimento del 21/07/2022, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, disponeva l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali di supplenza di II fascia della Provincia di Messina, e conseguentemente anche dalle graduatorie di istituto di III fascia, valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, anche per la classe di concorso B016, per asserita *"mancanza titolo accesso"* (v. **all. 4**).

In realtà, come si è visto, la ricorrente è in possesso di Diploma di Ragioniere Perito Commerciale (**all. 1**), che, oltre ad essere titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso A066 *"Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica"*, secondo i requisiti di accesso previsti dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del 14/2/2016 (**all. 9**), è anche titolo di accesso idoneo all'insegnamento tecnico-pratico (ITP) per gli indirizzi di studio, le discipline e i laboratori previsti per la classe di concorso B016 *"Laboratori di scienze e tecnologie informatiche"*, secondo la Tabella B allegata al D.P.R. n. 19/2016, come modificata come modificata dalla Tabella A allegata al D.M. n. 259/17 (**all.ti 10**).

Inoltre, la ricorrente, in data antecedente alla scadenza prevista per la presentazione delle domande, ossia entro il 31/05/2022, ha conseguito anche i 24 crediti formativi di cui al D.M. n. 616 del 10/08/2017, in discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Michele" (nello specifico: Antropologia culturale, Didattica e Pedagogia Speciale, Tecnologia



dell'Istruzione e Psicologia Sociale, con 6 crediti per ciascuna materia), così come dichiarato nella domanda e comprovato dall'attestato rilasciato dallo stesso Istituto (v. **all. 2**).

Pertanto, la ricorrente era (ed è) in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti per la classe di concorso B016 di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, ossia il **titolo di studio ITP** (Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale) e i **24 CFU/CFA**, nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Pertanto, ferma restando la domanda di inserimento nelle graduatorie per la classe di concorso A066, e/o in quella di necessaria confluenza B016, per i predetti motivi, si chiede all'On.le Giudice adito di volere accertare e dichiarare, comunque, il diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplente (GPS), personale docente, per la classe di concorso B016, nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli posseduti e dichiarati con la domanda del 25/05/2022, e conseguentemente nella terza fascia delle graduatorie degli istituti (GdI) ivi indicati.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO URGENTE IN CORSO DI CAUSA

EX ART. 700 C.P.C.

Nel caso di specie, è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che subirà la parte ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del diploma ITP e dei 24 CFU, con conseguente immediato inserimento in II fascia della graduatoria provinciale per le supplenze.

È di prioritaria importanza, infatti, essere inseriti sin da subito nella posizione spettante nelle GPS, sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie così da poter ambire per tempo alla tanto attesa cattedra senza dover attendere le tempistiche – ovviamente più lunghe – di un giudizio di merito.

Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.

La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, che il Ministero si ostina a non ritenere tali, e quindi dell'inserimento della ricorrente in graduatoria, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del periculum.

Inoltre, com'è noto, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze online, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta, però, è preclusa alla ricorrente in quanto non inserita nella graduatoria di II fascia delle GPS e conseguentemente di terza fascia delle Graduatorie d'Istituto.



L'inserimento in graduatoria, quindi, è necessario per evitare di perdere la possibilità di essere chiamati per incarichi di supplenze, per l'intero anno scolastico o per periodi temporanei, per le cattedre vacanti dal primo settembre, o che si renderanno vacanti in seguito, con conseguente danno sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di chance nonché per l'impossibilità di conseguire punteggio per servizio, ecc.

Inoltre anche in questo periodo vengono pubblicati sui siti istituzionali degli interpellati di scuole che hanno necessità di personale docente e che, ovviamente, non potranno rivolgersi alla ricorrente in quanto non presente in graduatoria.

Per tali ragioni, sussistendo i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, si chiede all'On.le Giudice adito di adottare, in via cautelare, preliminarmente e in corso di causa, i provvedimenti necessari e urgenti, ordinando al Ministero dell'Istruzione, e per esso all'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e all'Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina, di includere la ricorrente nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per le Classi di concorso A066 e/o B016, nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022.

◆◆◆ ◆ ◆◆◆

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la sig.ra Giorgianni Giovanna, così come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'On.le Giudice adito di voler:

Preliminarmente, **in via cautelare**, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

1. **Adottare i provvedimenti necessari e urgenti**, ex art. 700 c.p.c., ordinando al Ministero dell'Istruzione, e per esso all'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e all'Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina, di includere la ricorrente nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per le Classi di concorso A066 e/o B016, nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022.

Nel merito:

2. **Accertare e dichiarare il diritto** della ricorrente **all'inclusione** nella Graduatoria Provinciale per Supplenze di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia degli istituti indicati nella domanda del 25/05/2022, per il personale docente, per il Biennio



- 2022/2024 e successivi, nella Classe di concorso A066 "Trattamento testi, dati ed applicazioni - Informatica", e/o nella Classe di necessaria confluenza B016 "Laboratori di scienze e tecnologie informatiche", con il punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda del 25/05/2022, e conseguentemente nella terza fascia delle graduatorie (GdI);
3. **Accertare e dichiarare**, comunque, **illegittima l'esclusione** della ricorrente dalla GPS di II fascia e dalle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024 e successivi, per la classe di concorso B016 "Laboratori di scienze e tecnologie informatiche", in virtù del possesso congiunto del titolo idoneo all'insegnamento ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) e dei 24 CFU/CFA;
 4. Conseguentemente, **condannare** il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, e l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a inserire la ricorrente nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per le Classi di concorso A066 e/o B016, nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022.
 5. **Con vittoria** di spese e spettanze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatorio.

Si allegano:

1. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 16.07.2005;
2. Certificato di conseguimento di 24 CFU del 24.05.2022;
3. Copia domanda di inserimento nelle GPS e di Istituto per il biennio 2022/2024;
4. Provvedimento Dirigente Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina del 21/07/2022;
5. Diffida p.e.c. del 29/07/2022;
6. Provvedimento Dirigente Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina del 26/08/2022;
7. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/05/2022;
8. D. M. 30 gennaio 1998 n. 39;
9. Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del 14/2/2016;
10. Tabella A allegata al D.M. n. 259 del 9/5/2017;
11. Dichiarazione reddituale per esonero dal contributo unificato.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze per il personale docente



su posto comune della Provincia di Messina, di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 Maggio 1999 n. 124, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per le classi di concorso A066 e B016;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, anche per estratto, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Avv. Cristian Armao

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il presente giudizio, in materia di lavoro subordinato, ha valore indeterminato ed è esente dal pagamento del **contributo unificato**, avendo la ricorrente un reddito risultante dall'ultima dichiarazione inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, come da dichiarazione sostitutiva che si allega (all. 11)
Acquedolci-Messina, 15/09/2022.

Avv. Cristian Armao

